



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 30/03/2023

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA SI SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 19 DEL D. LGS. N. 175/2016.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Prevvia l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Assente giustificato
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Assente giustificato
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SOCIETA PARTECIPATE: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA SI SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 19 DEL D. LGS. N. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 pubblicato in G.U. l'8/9/2016 è stato introdotto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23/9/2016 il quale detta fra le altre, specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti e in particolare con riferimento alle spese di funzionamento delle società controllate;
- lo stesso decreto, all'articolo 2 stabilisce che, ai fini della sua applicazione, deve intendersi per "controllo" la situazione descritta nell'articolo 2359 c.c. con la precisazione che *"il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*;

DATO ATTO che l'art. 2359 c.c. identifica il controllo con la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società o dei voti sufficienti per l'esercizio di influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, oltretché in caso di particolari vincoli contrattuali;

PRESO ATTO che la normativa vigente attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il compito di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle del personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale avuto riguardo a quanto contenuto nello stesso decreto all'articolo 25, ovvero delle disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

VISTO l'articolo 19 del Testo unico D.Lgs. n. 175/2016 e considerato che lo stesso prevede al comma 6 che il concreto perseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento stabiliti dall'ente di controllo è garantito dalle società con propri provvedimenti da recepire *"ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali in sede di contrattazione di secondo livello"*;

PRESO ATTO che in materia di reclutamento del personale il TUSP dispone che le *"società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001"*;

ATTESO che i provvedimenti aziendali di cui ai due paragrafi che precedono e i contratti di secondo livello, ove presenti, devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di spese di personale e assunzioni per gli enti come il Comune di Valeggio sul Mincio;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto del Testo Unico e della normativa civilistica, sono da considerarsi società controllate dal Comune di Valeggio sul Mincio i seguenti soggetti partecipati:

- AGS S.P.A. (controllo congiunto per effetto di norme statutarie);
- Morenica S.R.L. (controllo congiunto per effetto di norme statutarie);
- SO.LO.RI. S.P.A. (controllo analogo);

EVIDENZIATA, per quanto fin qui esposto, la necessità di provvedere ai sensi di legge alla definizione di obiettivi relativi alle spese di funzionamento e, nell'ambito di queste, le spese per il personale delle società sopra elencate;

DATO ATTO che la rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal Conto Economico di cui allo schema di Bilancio CEE art 2425 del Codice Civile e che in tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine spese di funzionamento adottato dal Testo unico gli oneri di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 14 della lettera B del citato schema, e che all'interno di detta categoria sono spese del personale quelle di cui al punto 9 dello schema di Bilancio CEE;

SPECIFICATO di dover escludere dal conteggio necessario alla verifica degli obiettivi sulle spese di funzionamento gli eventuali canoni da pagarsi a favore dell'Amministrazione Comunale, o di altre amministrazioni, ove presenti, in quanto gli stessi scaturiscono già da un confronto con gli Enti proprietari e pertanto sono sottratti all'esclusiva incidenza delle politiche aziendali;

DATO ATTO della necessità di temperare la determinazione di obiettivi di spesa con le caratteristiche organizzative specifiche di ciascun organismo definendo obiettivi parametrati all'andamento storico dei relativi costi, fatti salvi eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo che potranno richiedere la definizione di indirizzi da adottarsi con specifici provvedimenti;

RITENUTO che, per quanto riguarda le spese di funzionamento, le società controllate si debbano adoperare per garantire che, in costanza di servizi affidati/svolti, i costi di esercizio siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale;

VALUTATO che, nell'ambito dell'aggregato "spese di funzionamento" debba essere prestata particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di spesa, evidenziate dalla normativa con riferimento alle Pubbliche amministrazioni, stabilendo a decorrere dall'esercizio 2023, quanto segue:

- le società controllate devono contenere le spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento;
- le società controllate devono contenere le spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società e in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro) nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento;

RITENUTO di indicare, alle sopra ricordate società controllate dall'Amministrazione comunale in ottemperanza alle previsioni del citato art. 19, c. 6, D.Lgs. n. 175/2016 con riferimento alle spese di personale, il generale principio del contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito dettagliato in ordine alle politiche assunzionali e di contenimento degli oneri del personale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 25 del TUSP *"le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" entro i termini previsti dalla normativa*";

RITENUTO di stabilire quanto segue in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi del personale relativamente alle politiche assunzionali da parte delle società controllate dall'Amministrazione comunale:

- per le società a controllo pubblico è fatto divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi;
- l'eventuale reintegro/nuovi apporti di personale a tempo indeterminato deve essere effettuato in funzione delle attività e servizi in affidamento e del personale di ruolo cessato, con possibilità di utilizzo dei residui non utilizzati negli anni precedenti. Per il personale adibito ad attività da svolgersi mediante turni di servizio la percentuale delle assunzioni a tempo indeterminato e elevata alla stessa misura delle unità di personale cessate nell'anno precedente al fine di rispettare le disposizioni di legge in materia di turnazione. Le nuove assunzioni in deroga al predetto limite devono essere autorizzate dai soci.

- le società a controllo pubblico devono favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento delle risorse umane ed in deroga ad eventuali disposizioni regolamentari interne, l'acquisizione di personale mediante procedure di mobilità o distacco temporaneo tra le società controllate, con espressa esclusione della mobilità verso gli enti partecipanti;
- il ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee è ammissibile solo in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;
- i provvedimenti per definire criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, devono rispettare i principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
- le società a controllo pubblico devono comunicare preventivamente, di norma contestualmente alla presentazione del budget previsionale, la programmazione di assunzioni di personale all'ente controllante o agli enti partecipanti con apposite note che attestino il rispetto del limite di spesa e/o le ragioni dello sfioramento così da permettere all'ente opportuni adeguamenti del presente atto;

RITENUTO, per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali per il personale delle società in argomento, di:

- indirizzare le società a prevedere l'eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, al personale basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società. Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore;
- escludere il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi all'uso promiscuo da parte del personale dipendente e degli amministratori;
- stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi. Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso e assicurando che la misura massima del valore distribuito sia contenuta nel 50% dell'ammontare del risultato di esercizio di competenza e previa approvazione dei relativi accordi di secondo livello da parte dell'Assemblea dei soci;
- in sede di approvazione del bilancio gli amministratori delle società dovranno relazionare sugli esiti o sugli eventuali scostamenti e sulle manovre di contenimento operate.
- le società dovranno trasmettere tempestivamente la documentazione necessaria all'ente per la predisposizione del bilancio consolidato previsto dal D.Lgs. 118/2011 all. 4/4 e art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO che, in caso di implementazioni stabili nel tempo dei servizi affidati/gestiti e altri interventi di carattere strategico, ad es. la reinternalizzazione di servizi precedentemente gestiti in appalto a terzi, o altri cambiamenti che modifichino in modo sostanziale il quadro di sostenibilità dei rendimenti economici delle società in rapporto alle prospettive di sviluppo, potranno essere definite, anche su impulso di parte, con successivo atto demandato alla Giunta comunale, disposizioni di maggior dettaglio o di revisione dei limiti, fermo restando il generale principio di contenimento dei costi e perseguimento dell'equilibrio economico generale della società;

OSSERVATO che, al fine di operare secondo i principi di efficienza ed economicità a cui deve tendere l'azione delle Pubbliche Amministrazioni e delle relative società partecipate, risulta imprescindibile l'organizzazione e implementazione di un adeguato sistema di controlli interni come previsto dal D.Lgs n. 267/2000 e suggerito dal TUSP nell'elencazione degli strumenti di governo societario di cui valutare l'adozione da parte delle società a controllo pubblico;

ATTESO che il monitoraggio dell'operato aziendale in particolare in termini di ricadute sui costi (e ricavi) di esercizio rappresenta un elemento fondante per i successivi riscontri sul conseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento come stabiliti dall'Amministrazione;

RITENUTO pertanto di indirizzare le società in controllo ad adottare sistemi di controllo di gestione ai sensi dell'art. 6, c. 3, lettera b), D.Lgs. 175/2016;

RITENUTO infine, per agevolare il monitoraggio complessivo sull'andamento delle società in controllo, di impegnare le stesse alla trasmissione entro il mese di novembre di ogni anno del budget/bilancio di previsione riferito all'esercizio successivo, indirizzandole altresì alla predisposizione di report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra con cadenza massima trimestrale o più frequente, se richiesto da particolari situazioni;

OSSERVATO che eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, debbano essere motivati dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio di esercizio;

VISTO l'art. 42, D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di definire, in ottemperanza all'art. 19, D.Lgs. n. 175/2016, gli indirizzi di cui alla parte narrativa del presente provvedimento, che qui si richiamano integralmente, alle seguenti società:

- AGS S.P.A. nei confronti della quale il Comune di Valeggio sul Mincio esercita il controllo congiunto per effetto di norme statutarie;
- Morenica S.R.L., nei confronti della quale il Comune di Valeggio sul Mincio esercita il controllo congiunto per effetto di norme statutarie;
- SO.LO.RI. S.P.A., nei confronti della quale il Comune di Valeggio sul Mincio esercita il controllo analogo;

2. Di dare atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento costituiscono gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento stabiliti dall'Ente e principi generali di riferimento per le politiche assunzionali e contenimento degli oneri del personale delle società controllate dal Comune di Valeggio sul Mincio;

3. Di indirizzare le società sopra elencate a trasmettere all'Amministrazione Comunale i provvedimenti di recepimento degli indirizzi di cui ai precedenti punti e i contratti di cui all'articolo 19, c. 6, D.Lgs. n. 175/2016, entro il termine massimo di 30 giorni dalla loro adozione per la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, in ottemperanza all'art. 19, c. 7 dello stesso decreto;

4. Di demandare a successivo atto della Giunta comunale la definizione di disposizioni di maggior dettaglio o revisione dei limiti, in eventuali specifici casi di implementazioni stabili nel tempo dei servizi affidati/gestiti e altri interventi di carattere strategico, o altri cambiamenti che modificassero in modo sostanziale il quadro di sostenibilità dei rendimenti economici delle società in rapporto alle prospettive di sviluppo, fermo restando il generale principio di contenimento dei costi e perseguimento dell'equilibrio economico generale della società;

5. Di indirizzare le società suddette a dotarsi degli strumenti di programmazione, controllo e monitoraggio di cui alla parte narrativa del presente provvedimento, anche al fine della rendicontazione periodica all'amministrazione sugli obiettivi di cui ai precedenti punti, da effettuarsi nei tempi e termini definiti nella parte narrativa del presente provvedimento;

6. Di stabilire che la mancata e immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa ai sensi dell'articolo 2383 C.C. 3 comma.

7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società elencate al punto 1);

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**SOCIETA PARTECIPATE: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA SI SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 19 DEL D. LGS. N. 175/2016.**”;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione palese, resa per alzata di mano:

consiglieri presenti n. 15

consiglieri votanti n. 13

maggioranza n. 7

voti favorevoli n. 13

voti contrari n. 0

consiglieri astenuti n. 2 (Bertuzzi, Foglia)

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**SOCIETA PARTECIPATE: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA SI SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 19 DEL D. LGS. N. 175/2016.**”, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO